

cantailsoognodelmondo

UNA PERSONA DI NOME DONNA – 3 (19 febb. 2025)

8 MARZO : GIORNATA DELLA DONNA

In Italia, si è svolta la prima volta nel 1922, su iniziativa del Partito Comunista Italiano ed è stata celebrata il 12 marzo, la prima domenica dopo l'8 marzo.

Cancellata dal fascismo, rivedrà la luce l'8 marzo 1944 nelle zone dell'Italia già liberata, organizzata da donne del Partito Comunista, del Partito Socialista, del Partito d'Azione, della Sinistra Cristiana e Democrazia del Lavoro confluite nella neonata UDI (Unione Donne d'Italia). L'anno successivo, 8 marzo 1946, sarà finalmente celebrata in tutta Italia. Nel 1975 – riconosciuto come Anno Internazionale della Donna - sarà poi proclamata ufficialmente come iniziativa delle Nazioni Unite ed è ora celebrata in più di cento Paesi in tutto il mondo. La giornata è stata istituita e riconosciuta come l'occasione per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche per verificare i mancati successi, le difficoltà e le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggetto.

L'8 marzo quindi – ricorda anche Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana in occasione dell'8 marzo 2023 – non è solo una festa, ma un'occasione per fare il punto sulla parità dei diritti “ perché dalla condizione generale della donna dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società... non può esservi vera libertà se non è condivisa da donne e uomini”.



Il 25 novembre 1960, in America Latina, nella Repubblica Dominicana governata dal dittatore Rafael Leonidas Trujillo, tre sorelle – Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabel – sono arrestate per strada dai sicari del dittatore mentre vanno a fare visita ai mariti (detenuti politici perché oppositori al regime), torturate, violentate e strangolate; per fingere un incidente, gli assassini buttano i corpi delle tre donne in un burrone. Nessuno crederà alla versione del Governo. Anzi.

Lo sconcerto e l'indignazione furono talmente forti da richiamare l'attenzione e la condanna da parte di tutto il mondo, non solo dell'America Latina. Pochi mesi dopo, la dittatura fu distrutta e-Trujillo fu ucciso.

In ricordo delle tre sorelle Mirabel, nel 1981 – in occasione del primo Incontro femminista latino-americano e caraibico – il 25 novembre viene dichiarato

***“ GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”***

qualifica che sarà istituzionalmente proclamata dall' Assemblée Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1999.



la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1-7-2013 pubblica la Legge 27 giugno 2013, n. 77 (entrerà in vigore il 2/7/2013) il cui articolo 1 dichiara che “ Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA

fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 sett. 2012”

Le considerazioni e le valutazioni che stanno alla base della Convenzione sono esposte – con estrema chiarezza – nel Preambolo della Convenzione stessa e possono essere così sintetizzate:

- *il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne*
- *la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione; ha una sua natura strutturale in quanto basata sul genere ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini*
- *le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto 'onore' e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi*
- *le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini*
- *la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica*
- *i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenza all'interno della famiglia...*

La Convenzione è articolata in otto capitoli che, a loro volta, si sviluppano poi in 81 articoli.

Fra gli articoli più significativi:

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

...

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: – inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; – vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; – abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Articolo 56 – Misure di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari...

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

(proclamata la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000,
la seconda volta, riadattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo)

Dal Preambolo: “ ... *Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto; pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia...* “

Articolo 20

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge

Articolo 21

E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Articolo 22

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.



“COMUNI BRESCIANI, PARITA' ANCORA LONTANA: SOLO IN UNO SU CINQUE A GUIDARE E' UNA SINDACA”

(giornale di brescia, 3 maggio 2024)

Il 30 gennaio 1945 (l'Italia è ancora coinvolta nella seconda guerra mondiale ed il Nord è ancora occupato dalle truppe naziste che realizzano stragi di innocenti e rappresaglie spaventose) il Consiglio dei Ministri del Governo – costituito dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi che stanno collaborando con gli Alleati per la completa liberazione dell'Italia – approva il decreto con cui viene riconosciuto per la prima volta il diritto di voto alle donne italiane con più di 21 anni di età (fatta eccezione – specifica il decreto - per le prostitute che esercitano il “meretrizio fuori dei locali autorizzati”).

Il decreto, che sarà promulgato il giorno dopo, non è però completo: prevede infatti sì che le donne possono votare, ma non prevede che possono anche essere elette.

La correzione arriverà più di un anno dopo, quando – il 10 marzo 1946 – verranno effettuate anche le prime elezioni amministrative, pochi mesi prima del referendum con il quale gli italiani saranno chiamati a scegliere la nuova forma istituzionale dell'Italia, tra monarchia e repubblica.

Altissima la partecipazione delle donne alle prime elezioni amministrative e circa 2.000 di loro saranno elette tra i nuovi amministratori comunali.

L'evoluzione successiva frenerà però gli entusiasmi iniziali e creerà non poche delusioni.

Nonostante iniziative ed interventi legislativi successivi – dalle “quote rosa” alle “parità di genere” ad altre ancora – la partecipazione femminile alla gestione delle comunità locali lascia molto amaro in bocca; amaro che traspare anche dal titolo del Giornale di Brescia di venerdì 3 maggio 2024 (*“Comuni bresciani, parità ancora lontana: solo in uno su cinque a guidare è una sindaca”*) alla presentazione dei dati forniti dal Ministero dell'Interno tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

A novembre 2023, i Comuni italiani sono amministrati
da sindaci maschi nell'85 %, femmine nel 15 % del totale
da assessori e consiglieri comunali maschi nel 64,5 %,
femmine nel 35,5 % del totale.

Una situazione non molto diversa da quella bresciana.

Alla stessa data, infatti, i Comuni bresciani sono amministrati
da sindaci maschi nell'82 %, femmine nel 18 % del totale
da assessori e consiglieri comunali maschi nel 63 %,
femmine nel 37 % del totale.

Con le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 in 164 Comuni bresciani si verificheranno alcune modifiche che però non incideranno più di tanto.

Complessivamente, all'inizio dell'autunno 2024, nei 205 Comuni della provincia di Brescia la situazione può essere così sintetizzata:

- = le donne elette nei nuovi organi delle amministrazioni comunali (sindaci, assessori, consiglieri) sono presenti all'incirca nella stessa percentuale di prima (dal 34% al 35% degli eletti)
- = sono aumentate le sindache: da 35 nel 2023 (il 17 %) a 40 nel 2024 (il 19,5 %); da 10 sono diventate 11 le sindache dei Comuni con meno di 2000 abitanti; si fermano invece alla stessa percentuale (il 15 %) i 33 Comuni con più di 10.000 abitanti (Brescia capoluogo).



In Italia, sono poco meno di 24.000 le strade, le piazze, le vie, le aree di circolazione di centri abitati dedicate a persone: solo il 6,6 % di esse è destinato a donne (escluse sante e martiri, elencate diversamente), mentre il restante 93,4 % è dedicato a maschi.

A Milano, delle 1677 vie intestate a persone, il 5,8 % ricorda delle donne, il restante 94,2 % è dedicato a maschi.

In provincia di Brescia (compresa la città), delle più di 20.000 vie e piazze, 8.274 sono dedicate a persone: 7.658 maschi (92,6 %) e 616 donne (7,4 %).

A Brescia capoluogo, delle 1.434 vie e piazze, 794 sono intestate a persone: 40 donne (il 5 %) e 754 uomini (il 95 %).

(da QUALITA' DELLA VITA IN ROSA / Giornale di Brescia, inserto, 3 luglio 2024)

La donna nella storia - 3

ANTICO EGITTO TRA PARITÀ E TRADIZIONI

Tendenzialmente i libri di storia misurano la grandezza di una civiltà in base alla capacità di chi la governa, o al suo grado di benessere economico, o alla sua forza in battaglia. In realtà, sarebbe più corretto valutare la grandezza di una civiltà tenendo conto del suo popolo, vero protagonista e motore della storia nel buono e nel cattivo tempo. Ogni uomo e ogni donna ha giocato il suo ruolo, piccolo o grande che fosse, affinché lo Stato prosperasse grazie al loro contributo; infatti nell'antico Egitto, contrariamente alle altre culture antiche, non era importante se il protagonista della storia fosse uomo o donna, poiché la donna godeva della stessa dignità e dello stesso rispetto riservato all'uomo.

Si è sempre portati a pensare che le civiltà del passato siano più retrograde rispetto ai giorni nostri. Soprattutto se si parla di argomenti così importanti come la condizione della donna rispetto alla società e agli uomini. Invece, nell'antico Egitto è avvenuto esattamente il contrario.

Quando si parla d'antico Egitto una delle caratteristiche che maggiormente affascinano è l'estrema modernità su argomenti che fanno parte anche della nostra vita attuale. Per esempio nella medicina, nel lavoro, nei diritti dei lavoratori e, soprattutto, nella posizione della donna nella società. È impressionante notare il fatto che, più di 3.000 anni fa, gli antichi Egizi avevano una concezione della donna più moderna ed emancipata rispetto all'Egitto di oggi (ma anche ad altri paesi cosiddetti "moderni"). Non solo, ma il rispetto che gli Egizi avevano verso le donne e la femminilità era molto diverso anche se confrontato, per esempio, con gli antichi Greci o Romani. La società egizia riconosceva non l'uguaglianza sociale dei sessi (nel senso più moderno del termine, o le pari opportunità), bensì la complementarità essenziale nei compiti a cui erano destinati rispettivamente uomini e donne. I doveri a cui era chiamata la popolazione femminile del paese erano soprattutto rivolti alla buona riuscita della vita nell'ambiente familiare, quindi alla prosperità della famiglia e alla buona salute e crescita dei figli.

Un tale rispetto nei confronti della femminilità è espresso chiaramente nell'antica teologia della religione egizia e dalla sua morale, pur rimanendo alquanto difficoltoso stabilire la portata della sua applicazione effettiva nella realtà della vita quotidiana nell'antico Egitto; è stato in ogni caso molto differente per esempio nella società dell'antica Atene dove le donne erano legalmente considerate come delle "eterne minorenni" e pertanto prive della maggior parte dei diritti civili.

In una società caratterizzata da un alto tasso di mortalità infantile la nascita di una figlia femmina era festeggiata al pari della nascita di un figlio maschio ed era considerata una benedizione da parte degli dei: molteplici erano, infatti, le cerimonie dedicate alle divinità protettrici della gravida e del neonato.

Le donne egiziane rivestivano un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio sociale, religioso, civile e politico. Gli studiosi concordano nel ritenerle anticipatrici di quell'emancipazione di cui ancora oggi tanto si discute e portatrici di valori moderni inusuali per l'epoca.

Proprio come gli uomini le donne ricevevano un'istruzione che consentiva loro di poter accedere a ruoli e cariche importanti, sia in ambito politico che in ambito religioso. Ciò non era riservato solo a coloro che appartenevano alle famiglie più ricche e nobili, ma anche alle donne di umile estrazione sociale. Infatti, nulla vietava loro di entrare a far parte della cerchia più ristretta del faraone e della famiglia reale purché fossero intellettualmente dotate. Le donne avevano libero accesso ai templi e ai tribunali, oltre a poter possedere titoli sia civili che religiosi, gestire proprietà, amministrare i propri beni e trasmetterli poi agli eredi. Tuttavia, sebbene la società egizia riconoscesse la complementarità nei compiti che entrambi i sessi erano chiamati a svolgere non è possibile parlare propriamente di pari opportunità e uguaglianza, poiché anche avvicinandosi alla famiglia reale venivano assegnati loro ruoli come quelli di servitrici della regina o di nutrici, quindi sempre rivolti alla cura e alla gestione della famiglia.

La maggior parte della popolazione femminile apparteneva alla classe contadina e affiancava i mariti nelle mansioni agricole, seppur svolgendo compiti più leggeri e adatti alla loro fisicità. Le donne della classe media erano dedite alla cura e alla gestione dell'ambiente domestico, dunque si limitavano a controllare i servitori e si occupavano dell'educazione dei propri figli. Le donne più benestanti, invece, potendo vivere una vita più agiata, assumevano balie per i propri bambini affinché potessero dedicare il proprio tempo ad attività e professioni differenti, come praticare la danza o il canto.

Diverso è il discorso per quanto concerne le professioni in ambito religioso: le sacerdotesse egizie provenivano solitamente da famiglie ricche, poiché la loro educazione non si limitava a quella offerta a tutto il resto della popolazione, ma spaziava anche nel campo artistico-musicale; le donne provenienti dalle classi più povere, invece, potevano essere impiegate al massimo come prefiche o accompagnatrici musicali.
(*Tratto da "Questione civile" di Maria Rita Gigliottino*)

Anche dal punto di vista giuridico donne e uomini godevano degli stessi diritti: le donne potevano entrare nei tribunali e partecipare alle cause come testimoni o addirittura difendersi da sole e potevano dare la loro approvazione o negazione su alcune questioni. Inoltre, le donne nobili avevano titoli religiosi e civili, disponevano di proprietà che amministravano da sé e che potevano trasmettere ai loro eredi. Invece le donne di umile estrazione sociale potevano prendere parte alle trattative per la compravendita delle proprietà terriere, oltre a svolgere alcune professioni che da sempre sembrano essere prettamente maschili, come birraie, giardinieri o musiciste.

Le donne beneficiavano della stessa educazione degli uomini: potevano accedere alle scuole di palazzo e del tempio, e non solo le nobildonne, ma anche le ragazze di umile estrazione sociale molto dotate dal punto di vista intellettuale. Tale istruzione permetteva loro di ricoprire alcune cariche molto importanti e di entrare nell'entourage del faraone e della famiglia reale, come servitrici delle regine oppure nutrici dei figli del re – due delle cariche più prestigiose della carriera dei funzionari.
(tratto da "Mediterraneo Antico" di Mara Zoppi)

I ruoli delle donne nell'antico Egitto furono quindi molteplici, ed inclusero cariche politiche e sociali di primissimo livello, e non si trattò di una situazione estemporanea, ma di benefici associati per diversi millenni. Nonostante questo, i protagonisti della storia egizia furono per la maggior parte uomini, e si ricordano solo alcune Regine/Faraone, fra le quali Hathepshut Tiy, vissuta nel XIV secolo avanti Cristo, e Cleopatra, l'ultimo Faraone che perse la propria battaglia contro Ottaviano- Augusto di Roma. Grazie all'apporto delle donne, la società egiziana fu il faro della cultura e della scienza mondiale per almeno 3 millenni, una leadership assoluta che non sarà mai più replicata da nessun'altra società della storia.

(continua)